

- (5) Il sistema informatizzato dovrebbe fornire formati standard per i documenti di assistenza amministrativa reciproca al fine di supportare lo scambio obbligatorio di informazioni se un'irregolarità o un'infrazione alla normativa in materia di accise è stata commessa o si sospetta che sia stata commessa.
- (6) È opportuno garantire che il sistema informatizzato sia utilizzato nello stesso modo per le informazioni oggetto di scambio facoltativo e per le informazioni che devono essere obbligatoriamente scambiate. Gli stessi documenti di assistenza amministrativa reciproca dovrebbero essere utilizzati in entrambi i casi.
- (7) Per le autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere possibile chiedere e ricevere, con mezzi uniformi, un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni scambiate.
- (8) È opportuno stabilire le modalità che consentono lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione amministrativa quando il sistema informatizzato non è disponibile e la registrazione di tali informazioni nel sistema informatizzato quando questo diventa nuovamente disponibile.
- (9) È opportuno definire le situazioni in cui gli Stati membri dovrebbero utilizzare i documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva per lo scambio obbligatorio di informazioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa, il presente regolamento stabilisce le modalità relative ai seguenti aspetti:

- a) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 389/2012 ai fini degli articoli 8, 15 e 16 dello stesso regolamento;
- b) la struttura e il contenuto delle comunicazioni di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito della cooperazione su richiesta o della trasmissione facoltativa di informazioni;
- c) le norme e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorità competenti che si scambiano documenti di assistenza amministrativa reciproca;
- d) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva e le norme e procedure relative al loro uso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «movimento», il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE;
- b) «sistema di posta protetta CCN», il servizio di posta elettronica protetta fornito nell'ambito della rete CCN/CSI.

